Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 10 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 10 AGOSTO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **A.T.I.S.A. - Aero Termica Italiana Società per Azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1974. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1974. — **Banca Europea per gli Investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1974. — **Casa vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):** Sorteggio di obbligazioni. — **Eigenmann & Veronelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1974. — **E.M.I.S. - Esercizio Molini Industriali Solero, società per azioni, in Solero (Alessandria):** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1974. — **Mediocredito Regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Rimborso di obbligazioni. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1974. — **Chianti Ruffino, società per azioni, in Brescia:** Rimborso di obbligazioni. — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate il 1° agosto 1974. — **Varesina del Golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1974. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1974. — **Aedificatio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1973. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 agosto 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1974.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 27 giugno 1974, alle ore 10,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. William Frederic Mc Ilquham Schmidt, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Danimarca a Roma.

(5384)

Giovedì 4 luglio 1974, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Guy Elwin Millard, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Gran Bretagna a Roma.

(5543)

Mercoledì 24 luglio 1974, alle ore 19,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ng'ethe Nioroge, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Kenya.

(6423)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1974, n. **322.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL TRASPORTO AEREO.

(Roma, 20 aprile 1972)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

desiderando favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia ed il Senegal e di perseguire, nella più larga misura possibile, la cooperazione internazionale in questo campo; desiderando applicare a questi trasporti i principi e le disposizioni della convenzione relativa alla aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo in vista della istituzione dei collegamenti aerei civili internazionali specificati nell'annesso allegato.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo annesso:

1. Il termine « convenzione » significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1974, gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione ed ogni emen-

damento alla convenzione ed agli annessi ai sensi degli articoli 90 e 94;

2. I termini « territorio », « servizio aereo internazionale » e « scalo non commerciale », si intendono quali essi sono definiti negli articoli 2 e 96 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;

3. L'espressione « impresa designata » significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avrà, in conformità al titolo 2 del presente accordo, designato per iscritto all'altra Parte contraente come l'impresa autorizzata a esercire i servizi aerei convenuti;

4. L'espressione « autorità aeronautiche » significa:

per quanto concerne la Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile;

per quanto concerne la Repubblica del Senegal il Ministero dei trasporti incaricato dell'aviazione civile;

e, per ambedue i Paesi, ogni persona o organismo abilitato ad assumere le funzioni esercitate attualmente dalle dette autorità.

Articolo 3

1. Gli aeromobili impiegati per il traffico internazionale dall'impresa di trasporto aereo di una Parte contraente così come le dotazioni normali, le riserve di carburanti e lubrificanti, le loro provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande ed i tabacchi) saranno, all'ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, esonerati da ogni dazio doganale, spese di ispezione e di altri diritti o tasse similari, a condizione che tali dotazioni e provviste rimangono a bordo degli aeromobili fino al momento della loro riesportazione.

2. Saranno egualmente esonerati dagli stessi dazi o tasse ed altri diritti fiscali ad eccezione dei canoni o tasse corrispondenti al servizio reso:

a) le provviste di bordo, di qualsiasi origine, prese sul territorio di una Parte contraente entro i limiti fissati dalle autorità della detta Parte contraente ed imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale dell'altra Parte contraente;

b) i pezzi di ricambio importati sul territorio di una delle Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili, impiegati nella navigazione internazionale da parte dell'impresa di trasporti aerei designata dall'altra Parte contraente;

c) i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati per il traffico internazionale da parte dell'impresa di trasporti aerei designata dall'altra Parte contraente anche quando tali approvvigionamenti debbano essere utilizzati sulla parte del percorso effettuato al di sopra del territorio della Parte contraente sul quale siano stati imbarcati.

3. Gli equipaggiamenti normali di bordo, così come i materiali ed approvvigionamenti che si trovino a bordo degli aeromobili di una Parte contraente non potranno essere scaricati sul territorio dell'altra Parte contraente se non con il consenso delle autorità doganali di detto territorio. In tal caso essi potranno essere posti sotto la sorveglianza di dette autorità fino al momento in cui siano riesportati ovvero abbiano formato oggetto di una dichiarazione doganale.

Articolo 4

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scaduti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'annesso allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate o convalidate a propri cittadini dall'altra Parte contraente.

Articolo 5

1. Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, ovvero relativi all'esercizio e alla navigazione dei suddetti aeromobili durante la loro presenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa dell'altra Parte contraente.

2. Le leggi e regolamenti di uno Stato contraente che regolano, sul proprio territorio, l'entrata o l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate dagli aeromobili, così come le leggi ed i regolamenti relativi alle formalità di ingresso, di uscita, di immigrazione, di passaporto, di dogana, di sanità, devono essere osservati dai suddetti passeggeri o equipaggi ovvero per le suddette merci, all'entrata, all'uscita o all'interno del territorio di tale Stato.

Articolo 6

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare all'impresa designata dall'altra Parte contraente l'autorizzazione di esercizio ovvero di revocare tale autorizzazione allorchè, per dei fondati motivi, essa ritenga di non avere la prova che una parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani dell'altra Parte contraente ovvero di cittadini di quest'ultima, o quando detta impresa non si conformi alle leggi ed ai regolamenti indicati all'articolo 5 o non osservi gli obblighi che le sono imposti dal presente accordo.

Tuttavia sarà considerata valida la designazione di una compagnia o di organismo costituiti in conformità agli articoli 77 e 79 della convenzione di Chicago.

Articolo 7

Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, chiedere una consultazione tra le autorità competenti delle due Parti contraenti per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo annesso.

Tale consultazione comincerà, al più tardi, entro sessanta giorni (60) a partire dalla data di ricezione della richiesta.

Le modifiche che si sarà deciso di apportare al presente accordo ed al suo annesso entreranno in vigore dopo che siano state confermate mediante uno scambio di note per via diplomatica.

Articolo 8

Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di denunziare il presente accordo. Tale notifica sarà

comunicata simultaneamente all'Organizzazione della aviazione civile internazionale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che riceva tale notifica non ne accusi ricezione, la detta notifica sarà considerata come ricevuta quindici giorni (15) dopo la sua ricezione presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo 9

1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere regolata in conformità con le disposizioni dell'articolo 7, sia tra le autorità aeronautiche sia tra i Governi delle Parti contraenti, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale.

2. Tale tribunale sarà composto di tre membri. Ognuno dei due Governi designerà un arbitro, questi due arbitri si metteranno d'accordo per la designazione di un cittadino di uno Stato terzo come presidente. Se nel termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi avrà proposto il regolamento arbitrale della controversia, i due arbitri non siano stati designati, o se nel corso del mese seguente gli arbitri non si siano messi d'accordo per la designazione di un presidente, ciascuna Parte contraente potrà chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni.

3. Il tribunale arbitrale decide, qualora non riesca a risolvere la controversia in via amichevole, a maggioranza dei voti. Fino a che le Parti contraenti non convengono nulla in contrario, esso stabilisce i propri principi di procedura e fissa la propria sede.

4. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere emanate nel corso dell'istanza e così pure alla decisione arbitrale, quest'ultima venendo considerata in tutti i casi come definitiva.

5. Se una delle Parti contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potrà, per il periodo di durata di tale inosservanza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa abbia accordato, in virtù del presente accordo, alla Parte contraente in difetto. Ciascuna Parte contraente provvederà alla remunerazione dell'attività del proprio arbitro ed alla metà della remunerazione del presidente designato.

Titolo II

SERVIZI CONCORDATI

Articolo 10

Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica del Senegal e, reciprocamente il Governo della Repubblica del Senegal accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di far esercire da parte di una impresa aerea designata, i servizi aerei specificati nelle tabelle di rotte che figurano nell'annesso al presente accordo. Tale servizi e rotte sono indicati, d'ora innanzi, con le espressioni « servizi concordati » e « rotte specificate ».

Articolo 11

L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformità alle disposizioni del presente accordo beneficerà, nell'esercizio dei suoi servizi internazionali:

a) del diritto di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;

b) del diritto di effettuare scali non commerciali su tale territorio;

c) del diritto d'imbarcare e di sbarcare traffico internazionale, sul detto territorio, sulle rotte specificate nell'annesso, di passeggeri, di merci e di posta.

Articolo 12

1. Fatta riserva delle disposizioni del precedente articolo 6, ciascuna Parte contraente rilascerà, senza ritardo, l'autorizzazione di esercizio necessaria all'impresa designata dall'altra Parte contraente.

2. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad iniziare i servizi concordati, l'impresa designata potrà essere richiesta di fornire la prova alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente che essa è in grado di soddisfare le condizioni richieste dalle leggi e regolamenti che tale autorità deve normalmente applicare per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

Articolo 13

In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale concernente la creazione da parte di due o più Stati di organizzazioni di esercizio in comune o di organismi internazionali di esercizio.

Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Senegal, in conformità agli articoli 2 e 4 ed agli allegati del trattato relativo ai trasporti aerei in Africa firmato dal Senegal a Yaoundé il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Società Air Afrique come strumento da lui prescelto per l'esercizio dei servizi concordati.

Articolo 14

Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno avere assicurato un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di eguali possibilità per l'esercizio dei servizi concordati.

Esse dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i reciproci interessi al fine di non ostacolare indebitamente i rispettivi servizi.

Articolo 15

1. L'esercizio dei servizi fra il territorio italiano ed il territorio senegalese o viceversa, servizi eserciti sulle rotte che figurano nella tabella annessa al presente accordo costituisce un diritto fondamentale e primordiale per i due Paesi.

2. Per l'esercizio di tali servizi:

a) la capacità sarà ripartita in misura eguale tra l'impresa italiana e l'impresa senegalese salvo quanto previsto al paragrafo *c*) seguente.

b) la capacità totale messa in esercizio, su ciascuna rotta, sarà adattata ai bisogni ragionevolmente prevedibili. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto e momentaneo sulle stesse rotte le imprese aeree designate dovranno decidere fra loro le misure

appropriate per soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne renderanno immediatamente conto alle autorità aeronautiche dei rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile.

c) nel caso che una delle Parti contraenti non desideri utilizzare su una o più rotte, sia una frazione, sia la totalità della capacità di trasporto che è stata concessa, essa si accorderà con l'altra Parte contraente, in vista di trasferire a quest'ultima, per un tempo determinato, la totalità o una frazione della capacità di trasporto di cui essa dispone nei limiti previsti.

La Parte contraente che avrà trasferito tutto o parte dei propri diritti potrà riassumerli al termine del periodo suddetto.

3. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno prima dell'inizio dei servizi concordati delle imprese designate così come in occasione di un cambiamento di capacità dei servizi concordati al fine di intendersi sulla applicazione pratica delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16

1. Le imprese aeree designate indicheranno alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, al più tardi sessanta giorni (60) prima dell'inizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aeromobili impiegati e gli orari previsti. La stessa regola è valida per le variazioni successive.

2. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno, dietro richiesta, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, tutti i dati statistici regolari o altri dell'impresa designata, che possano essere ragionevolmente richiesti per controllare la capacità di trasporto offerta dall'impresa designata dalla prima Parte contraente. Tali statistiche conterranno tutti i dati necessari per determinare il volume nonché l'origine e la destinazione del traffico.

Articolo 17

Le due Parti contraenti convengono di consultarsi ogniqualvolta sara necessario al fine di coordinare i rispettivi servizi aerei.

Articolo 18

1. Le tariffe di ciascun servizio concordato saranno fissate a dei tassi ragionevoli prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo d'esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e, eventualmente, le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo operanti su tutto o parte dello stesso percorso.

2. Le tariffe saranno fissate, ove possibile, per accordo diretto tra le imprese designate dopo consultazioni, se necessario, con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutto o parte dello stesso percorso. Questo accordo sarà realizzato nel quadro dell'Associazione del trasporto aereo internazionale e secondo le regole stabilite da tale Associazione.

3. Le tariffe così determinate saranno sottoposte alla approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta giorni (30) prima della data prevista per la loro entrata in vigore, tale termine potrà essere ridotto in casi speciali sotto riserva dell'accordo di tali autorità.

4. Qualora le imprese di trasporto aereo designate non riescano a concordare la determinazione di una tariffa conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2 o se una delle Parti contraenti manifesti il proprio disaccordo sulla tariffa che le sia stata sottoposta conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 3, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti cercherano di raggiungere un regolamento.

5. In ultima istanza verrà fatto ricorso all'arbitrato previsto dall'articolo 9 del presente accordo. Fintantoché la sentenza arbitrale non sia stata emessa, la Parte contraente che abbia fatto conoscere il proprio disaccordo avrà il diritto di esigere dall'altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.

Articolo 19

Il presente accordo entrerà in vigore quindici giorni (15) dopo la data alla quale le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle formalità costituzionali che sono loro proprie.

Articolo 20

Il presente accordo ed il suo annesso saranno comunicati all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale per esservi registrati.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Roma il 20 aprile 1972 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Senegal
H. P. A. Senghor

Per il Governo della Repubblica italiana
S. Vincelli

Annesso

I

Rotta senegalese:

Punti nel Senegal - Roma - Parigi - Beirut e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti.

II

Rotta italiana:

Punti in Italia - Algeri - Dakar - Buenos Aires e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti.

III

a) Le imprese designate dalle due Parti contraenti opereranno ciascuna tre frequenze settimanali sulle rotte concordate.

b) Aeromobili a più grande capacità degli aerei DC8 o B707 potranno essere impiegati dalle imprese designate sulle rotte concordate. In questo caso, ferme restando le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 dell'accordo, la capacità che potrà essere utilizzata sulle rotte sopra specificate potrà essere limitata da una quota.

IV

Le imprese designate dalle due Parti contraenti avranno facoltà di omettere uno o più scali sui servizi concordati.

V

L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potrà, a sua scelta, fare scalo su uno o più punti intermedi e su dei punti oltre il territorio dell'altra Parte contraente diversi da quelli specificati alla tabella delle rotte, ma senza diritti di traffico tra questo o questi punti ed il territorio di quella Parte contraente, a meno che tali diritti non siano stati concessi da quelle autorità aeronautiche.

Roma, 20 aprile 1972

Eccellenza,

con riferimento all'accordo tra la Repubblica del Senegal e la Repubblica italiana relativo ai trasporti aerei firmato a Roma in data di oggi, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica italiana, nell'attesa che venga perfezionata la procedura prevista dall'articolo 19, chiede che i servizi stabiliti nel suddetto accordo possano essere esercitati, a titolo provvisorio, a partire dalla data odierna.

La prego, Eccellenza, di volermi far conoscere se il Governo della Repubblica del Senegal è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

S. VINCELLI

Sua Eccellenza
Henry Pierre Arphang SENGHOR
Ambasciatore del Senegal - ROMA

Roma, 20 aprile 1972

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'accordo tra la Repubblica del Senegal e la Repubblica italiana relativa ai trasporti aerei firmato a Roma in data di oggi, ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica italiana, nell'attesa che venga perfezionata la procedura prevista dall'articolo 19, chiede che i servizi stabiliti nel suddetto accordo possano essere esercitati, a titolo provvisorio, a partire dalla data odierna.

La prego, Eccellenza, di volermi far conoscere se il Governo della Repubblica del Senegal è d'accordo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermare che il Governo della Repubblica del Senegal è d'accordo sul contenuto e sui termini della Sua lettera.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

H. P. A. SENGHOR

Onorevole Sebastiano VINCELLI
Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile - ROMA

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN.

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

et

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Italie et le Sénégal et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine; désireux d'appliquer a ces transports les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit:

Titre I
GÉNÉRALITÉS

Article 1

Les Parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe.

Article 2

Pour l'application du présent accord et de son annexe:

1) le terme « convention » signifie la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, les annexes adoptées en vertu de l'article 90 de la dite convention ainsi que tous amendements à la convention et aux annexes en vertu des articles 90 et 94;

2) les termes « territoire », « service aérien international » et « escale non commerciale » s'entendent tels qu'ils sont définis aux articles 2 et 96 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

3) l'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes aura, conformément au titre 2 du présent accord, désigné par écrit à l'autre Partie contractante comme étant l'entreprise autorisée à exploiter les services aériens agréés;

4) l'expression « autorités aéronautiques » signifie:

en ce qui concerne la République italienne, le Ministère des transports et de l'aviation civile - Direction générale de l'aviation civile;

en ce qui concerne la République du Sénégal, le Ministère des transports chargé de l'aéronautique civile;

et, pour les deux pais, toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions exercées actuellement par lesdites autorités.

Article 3

1. Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien d'une Partie contractante ainsi que les équipements normaux, les réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs, jusqu'à leur réexportation.

2. Seront également exonérés des ces mêmes droits ou taxes et autres droits fiscaux à l'exception des redevances ou taxes représentatives de service rendu:

a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie contractante;

b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs, employés à la navigation internationale de l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre Partie contractante;

c) les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transports aériens désignée de l'au-

tre Partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.

Article 4

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante, aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'annexe ci-jointe. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valable pour la circulation audessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.

Article 5

1. Les lois et règlements de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée et la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise de l'autre Partie contractante.

2. Les lois et règlements d'un Etat contractant régissant, sur son territoire, l'entrée ou la sortie des passagers, des équipages ou des marchandises transportés par aeronefs, tels que les lois et règlements relatifs aux formalités d'entrée, de congé, d'immigration, de passeports, de douane et de santé, doivent être observés pas lesdits passagers ou équipages ou pour lesdites marchandides, à l'entrée, à la sortie ou à l'interieur du territoire de cet Etat.

Article 6

Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser à l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre Partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.

Toutefois sera considérée comme valable la désignation d'une compagnie ou d'un organisme constitué conformément aux articles 77 et 79 de la convention de Chicago.

Article 7

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes pour l'interpretation, l'application ou les modifications du présent accord et de son annexe.

Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours (60) à compter de la date de la réception de la demande.

Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord ou à son annexe entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.

Article 8

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier, à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours (15) après sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 9

1. Au cas où un différend relatif à l'interpretation ou l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 7, soit entre les Autorités aéronautiques soit entre les Gouvernements des Parties contractantes, il sera soumis, sur demande d'une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

2. Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre, ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

3. Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.

4. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considerée comme définitive.

5. Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la Partie contractante en défaut. Chaque Partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.

Titre II

SERVICES AGRÉES

Article 10

Le Gouvernement de la République italienne accorde au Gouvernement de la République du Sénégal et, réciproquement, le Gouvernement de la République du Sénégal accorde au Gouvernement de la République italienne le droit de faire exploiter par une entreprise aérienne désignée, les services aériens spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord. Lesdits services et routes sont denommés ci-après par les expression « services agrées » et « routes spécifiées ».

Article 11

L'entreprise désignée de chaque Partie contractante conformément aux dispositions du présent accord bénéficiera, dans l'exploitation de ses services internationaux:

a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;

b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;

c) du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, sur les routes spécifiées à l'annexe, des passagers, des marchandises et de la poste.

Article 12

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, chaque Partie contractante délivrera sans retard l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante.

2. Toutefois, avant d'être autorisée à ouvrir les services agréés, l'entreprise désignée pourra être appellée à prouver auprès de l'autorité aéronautique de l'autre Partie contractante qu'elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l'exploitation des services aériens internationaux.

Article 13

En application des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale visant la création par deux ou plusieurs Etats d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation:

Le Gouvernement de la République italienne accepte que le Gouvernement de la République du Sénégal conformément aux articles 2 et 4 et aux pièces annexes du traité relatif aux transports aériens en Afrique signé par le Sénégal à Yaoundé le 28 mars 1961, se réserve le droit de désigner la Société Air Afrique comme instrument choisi par lui pour l'exploitation des services agréés.

Article 14

Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.

Elles devront prendre en consideration, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Article 15

1. L'exploitation des services entre le territoire sénégalais et le territoire italien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexe au présent accord, constitue pour les deux Pays un droit fondamental et primordial.

2. Pour l'exploitation de ces services:

a) la capacité sera repartie également entre l'entreprise sénégalaise et italienne sous réserve du paragraphe *c*) ci-dessous;

b) la capacité totale mise en oeuvre, sur chacune des routes, sera adaptée aux besoins qu'il est raisonnable de prévoir. Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs Pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile;

c) au cas où l'une des Parties contractantes ne désirait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, elle s'entendra avec l'autre Partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue.

La Partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période.

3. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront avant la mise en exploitation des services agrées des entreprises désignées ainsi qu'à l'occasion d'un changement de capacité des services agrées, afin de s'entendre sur l'application pratique des dispositions du présent article.

Article 16

1. Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, soixante jours (60) au plus tard avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle est valable pour les changements ultérieurs.

2. Le autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront sur demande aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante toutes données statistiques régulières ou autres de l'entreprise designée, pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première Partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.

Article 17

Les deux Parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs.

Article 18

1. Les tarifs de tout service agréé seront fixés à des taux raisonnables en prenant en consideration tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de

chaque service et, éventuellement, les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route.

2. Les tarifs seront, si possible, fixés d'entente directe entre les entreprises désignées après consultation, si nécessaire, d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé dans le cadre de l'Association du transport aérien international et selon les règles établies par cette Association.

3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approvation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités.

4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions au paragraphe 2 ci-dessus, ou si l'une des Parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 3 précédent, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un réglement.

5. En dernier ressort il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 9 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur.

Article 19

Le présent accord entrera en vigueur quinze jours (15) après la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Article 20

Le présent accord et son annexe seront communiqués a l'Organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome, le 20 avril 1972 en double exemplaire dans les langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal
H. P. A. Senghor

Pour le Gouvernement de la République italienne
S. Vincelli

Annexe

I

Route sénégalaise:

Points au Sénégal - Rome - Paris - Beyrouth et vice-versa avec droits de trafic entre et sur tous les points.

II

Route italienne:

Points en Italie - Alger - Dakar - Buenos Aires et vice-versa avec droits de trafic entre et sur tous les points.

III

a) Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes exploiteront chacune trois fréquences hebdomadaires sur les routes agréés.

b) Des aéronefs à plus grande capacité que les avions DC8 ou B707 pourront être utilisés sur les routes agréés par les entreprises désignées. Dans ce cas, compte tenu des dispositions des articles 14, 15 et 16 de l'accord la capacité qui pourra être utilisée sur les routes specifiées ci-dessus pourra être limitée par un quota.

IV

Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes auront la faculté d'omettre une ou plusieurs escales sur les services agréés.

V

L'entreprise désignée par chacune des Parties contractantes pourra, à sa convenance, faire escale en un ou plusieurs points intermédiaires et en des points au-delà du territoire de l'autre Partie contractante autres que ceux spécifiés aux tableaux de routes, mais sans droits de trafic entre ce ou ces points et le territoire de cette Partie contractante, à moins que ces droits n'aient été concédés par les autorités aéronautiques de celle-ci.

Rome, le 20 avril 1972

Excellence,

j'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la République du Sénégal et la République italienne relatif au transport aérien signé aujourd'hui à Rome pour vous communiquer que le Gouvernement de la République italienne, dans l'attente de l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 19, demande que les services prévus dans le dit accord puissent être exploités, à titre provisoire, à partir de ce jour.

Je vous prie de bien vouloir me faire part, Excellence, de l'accord du Gouvernement de la République du Sénégal sur ce qui précède.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

S. Vincelli

Son Excellence
Henry Pierre Arphang Senghor
Ambassadeur du Senegal - Rome

Rome, le 20 avril 1972

Excellence,

j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre de ce jour et rédigée comme suit:

« J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la République du Sénégal et la République italienne relatif au transport aérien signé aujourd'hui à Rome pour vous communiquer que le Gouvernement de la République italiene, dans l'attente de l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 19, demande que les services prévus dans le dit accord puissent être exploités, a titre provisoire, à partir de ce jour.

Je vous prie de bien vouloir me faire part, Excellence, de l'accord du Gouvernement de la République du Sénégal sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement de la République du Sénégal donne son accord sur le contenu et les termes de cette lettre.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

H. P. A. Senghor

Monsieur Sebastiano Vincelli
Sous-Secrétaire d'Etat aux transports et à aviation civile - Rome

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Moro

LEGGE 16 luglio 1974, n. **323.**

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1° gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento ».

Art. 2.

Ai fini della determinazione della somma globale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, sono prese in considerazione anche le quote di spesa degli esercizi precedenti non rimborsate alla cassa perchè eccedenti il limite massimo della somma stessa previsto dalla normativa in vigore.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« La cassa dovrà prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — COLOMBO — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 30 luglio 1974, n. **324.**

Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente terzo comma:

« Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37 ».

All'articolo 39 della suddetta legge è inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:

« L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — ZAGARI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 30 luglio 1974, n. **325.**

Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

L'articolo 40 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974 n. **326.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sassari, ad acquistare un immobile.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sassari viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 30.000.000, la porzione dell'immobile costituito dall'appartamento al 1° piano di dodici locali vani accessori e terrazzo, sito in Sassari, via Oriani, 12, di proprietà dei signori Dessanti Giovanni, Fiori Fausto Raffaele e Paschino Ettore, come da rogito per notaio Michele Stara del 29 dicembre 1969, n. 20190 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 82. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1974, n. **327.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Latina, ad acquistare un immobile.

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Latina viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 29.000.000, la porzione di immobile rappresentata dagli appartamenti della scala A, secondo piano, interni 4, 5 e 5-*bis* del fabbricato sito in Latina, via A. Diaz, 10, di proprietà della soc. « Cinematografica agro pontino », come da rogito per notaio Aldo Alessandrini di Roma, n. 72444 di repertorio del 12 maggio 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 84. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974, n. **328.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Giustiniani-Bandini », in Tolentino.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Giustiniani-Bandini », in Tolentino, Abbadia di Fiastra (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 2. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Determinazione del nuovo prezzo di cessione della saccarina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in L. 26.000 (ventiseimila) per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma L. 8.000 (ottomila) spettano alla ditta fornitrice e lire diciottomila all'erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6605)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Determinazione, per il biennio 1974-75, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o

arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinato nel biennio 1974-75 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1974 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1972-73 rispetto al biennio 1970-71. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1975 il raffronto verrà operato tra il biennio 1973-74 ed il biennio 1971-72. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10 % nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione all'eccedenza di incremento rispetto al limite del 10 % verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni, sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 % potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

Classe I: comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 per cento;

Classe II: comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 per cento;

Classe III: comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 per cento;

Classe IV: comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 per cento.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 *abitanti e piani urbanistici*

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di km. 2 (primo comma) o di km. 1 (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli

spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista dell'evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25 % nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1974 il raffronto verrà operato tra il biennio 1972-73 ed il biennio 1970-71, mentre per il 1975 il raffronto verrà operato tra il biennio 1973-74 ed il biennio 1971-72, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25 % sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la 1ª classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dalla competente prefettura, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazione o località, l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e 1 milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti attraverso la locale prefettura, con il maggior afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva, per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi, nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

Nei casi in cui si richieda l'applicazione della deroga prevista dal comma precedente per il rimodernamento, rifacimento o costruzione di un cinema in sostituzione di altro preesistente rimasto inattivo o destinato ad altro uso, l'interessato dovrà comprovare che l'inattività stessa del locale non abbia superato il periodo di otto anni e che tale stato di fatto sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a 500 posti.

Art. 9.

Trasferimenti

Nei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 10.

Concessione a favore di profughi

I profughi che, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, intendano ottenere l'autorizzazione al ripristino, nel territorio della Repubblica, dell'attività cinematografica, già legalmente esplicata nei territori di provenienza, devono presentare domanda ai sensi dell'art. 31, penultimo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e dell'art. 3, secondo comma della citata legge 25 luglio 1971, n. 568.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono subordinate all'accertata sussistenza del requisito della equivalenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 11.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 12.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite le prefetture competenti, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezione longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

e) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente prefettura dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche, i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero di posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 13.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 14.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe, di carattere del tutto eccezionale, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato da parte della locale prefettura.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1973, corredate della prescritta documentazione, e fondate sull'incremento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività per le quali non è stato adottato alcun provvedimento, potranno essere esaminate sulla base dei certificati S.I.A.E. già prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 2 e 4 relativamente ai bienni 1969-70 e 1971-72.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: RIPAMONTI

(6607)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti, dalla ditta S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974 e 22 maggio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 19 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6606)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Esclusione dall'obbligo del deposito previo all'importazione di taluni prodotti e modificazioni al decreto ministeriale 2 maggio 1974.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernenti disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974 concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito previo all'importazione di talune merci, e successive modifiche;

Vista la decisione della commissione C.E.E. dell'8 maggio 1974 con la quale il Governo italiano è stato autorizzato ad adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108 del trattato di Roma, e successive modifiche;

Vista la decisione della commissione C.E.E. del 17 luglio 1974, con la quale è stata modificata la decisione dell'8 maggio 1974 per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ed alimentari regolamentati;

Vista la decisione della commissione C.E.E. del 2 agosto 1974, con la quale è stata modificata la decisione del 17 luglio 1974 per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ed industriali;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive, da qualsiasi origine e provenienza, delle merci elencate nella tabella unita al presente decreto, non sono soggette al regime del deposito previo, previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974.

Art. 2.

I depositi effettuati in conformità delle disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 1974 e riguardanti i prodotti previsti dal presente decreto, non possono essere svincolati prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla data in cui vennero costituiti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 12 agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

TABELLA

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche
	I. riproduttori di razza pura
ex 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
	B. di mare
	I. interi, decapitati o in pezzi
	C. tonni congelati
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
	A. destinati alla semina
12.06	Luppolo (coni e luppolina)
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
	— reni artificiali, linee ematiche e relativi filtri

(6785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 agosto 1974:

Gesuè Giovanna, notaio residente nel comune di Luino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Guasti Federico, notaio residente nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano.

Stucchi Lorenzo, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

Rainaldi Marino, notaio residente nel comune di Caulonia, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Dalla Rovere Aldo, notaio residente nel comune di Ales, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo.

Zerbini Michele, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia.

(6662)

Con decreto ministeriale 5 agosto 1974:

Dioguardi Rodolfo, notaio residente nel comune di Zevio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Quaratino Vincenzo, notaio residente nel comune di Monteforte D'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Grezzana, stesso distretto.

Alberti Luigi, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Legnago, stesso distretto.

Pittella Giuseppe, notaio residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di S. Giovanni La Punta, stesso distretto.

Guzzardi Michele, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Adrano, stesso distretto.

Fatigati Diomede, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Capodarsego, stesso distretto.

Cavarzere Giorgio, notaio residente nel comune di Serrastretta, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza.

Lafasciano Luigi, notaio residente nel comune di Gizzeria, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza.

(6663)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3061/M)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.893.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3062/M)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.877.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3063/M)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.999.522, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3064/M)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.501.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3065/M)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.828.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3066/M)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.106.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3067/M)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.285.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3068/M)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.192.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3069/M)

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Alonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.773.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3070/M)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.298.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3071/M)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3072/M)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3073/M)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3074/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.136.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3075/M)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.316.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3076/M)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 658.495.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3077/M)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.149.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3078/M)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.547.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3079/M)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 655.246.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3080/M)

Autorizzazione al comune di Cles ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Cles (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 12.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081/M)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3082/M)

Autorizzazione al comune di Vajont ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Vajont (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3083/M)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3084/M)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3085/M)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086/M)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087/M)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3088/M)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089/M)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1974, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Napoli

Con decreto 12 dicembre 1973, n. 67-*bis*, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota dei terreni di mq 5415, facente parte del sedime C.R.L. a servizio dell'aeroporto di Capodichino, sita nel comune di Napoli e riportata nel nuovo catasto terreni del predetto comune, sezione San Pietro a Patierno, con i seguenti dati: part. 601 (ora 15419) foglio 3 (ora 27) particella 37.

(6411)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigna di Valle

Con decreto 10 marzo 1974, n. 94-*bis*, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota di sedime dell'aeroporto di Vigna di Valle, comune di Bracciano (Viterbo): foglio 38 - part. A - ha 36.32.40, che, frazionata, ma non ancora introdotta in catasto, ha originato la particella « b » di ha 00.19.06.

(6626)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex ridotto vecchio di S. Erasmo », in comune di Venezia.

Con decreto interministeriale n. 626, in data 19 luglio 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex ridotto vecchio di S. Erasmo » sito in Venezia, distinto nel catasto di tale comune, sez. Murano, foglio 14:

pc. A di ha 0.49.50;
pc. 13 di ha 0.19.40;
pc. 14 di ha 1.18.30.

(6627)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Somma Lombardo

Con decreto 7 marzo 1974, n. 93-*bis*, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota di sedime dell'aeroporto della Malpensa, sita nel comune di Somma Lombardo (Varese) e contraddistinta nel catasto con i seguenti dati: pag. 7661, mapp. 3341, mq 2930.

(6628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73 e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali e alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 19 marzo 1974, n. 721/74, che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1974/75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 4 e 26 aprile 1974, con le quali è disposto l'intervento permanente, mediante acquisto diretto di carni bovine provenienti da vitelloni di I e II qualità e da vacche di I e II qualità per la campagna di commercializzazione 1974/75, con affidamento, rispettivamente, all'Associazione italiana allevatori, via Tomassetti 9, Roma e all'Ente nazionale per le tre Venezie, santa Croce 957, Venezia, del compimento delle operazioni esecutive dell'intervento stesso;

Viste le convenzioni in data 8 e 27 aprile 1974, approvate con decreti del presidente dell'Azienda n. 1397 dell'11 aprile 1974 e n. 2082 del 18 maggio 1974, con le quali sono regolati i rapporti di affidamento del servizio di intervento fra l'A.I.M.A. e gli enti anzidetti;

Vista la decisione (CEE) n. 74/386 del 17 luglio 1974 in base alla quale, a far data dal 22 luglio 1974, prende effetto, per i prodotti per i quali non è ancora di applicazione, il tasso rappresentativo della lira italiana di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973;

Nell'adunanza del 23 luglio 1973;

Ha deliberato:

1) Con decorrenza 22 luglio 1974, i prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di carni bovine all'intervento permanente della campagna 1974/75, sono stabiliti da commissione di valutazione secondo i seguenti rappporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

CLASSE DI QUALITA'	Punteggio espresso in trentesimi	VITELLONI			VACCHE		
		Quarti compensati L./ql.	Quarti anteriori L./ql.	Quarti posteriori L./ql.	Quarti compensati L./ql.	Quarti anteriori L./ql.	Quarti posteriori L./ql.
I	29-30	170.999,08	124.874,29	212.624,64	136.124,34	98.999,59	168.749,87
	28-27	167.061,76	122.061,98	207.561,92	131.624,32	95.624,57	163.124,84
	26-25	163.124,45	119.249,67	202.499,20	127.124,30	92.249,56	157.499,82
II	24-23	161.999,84	118.124,27	201.374,60	113.624,25	83.249,53	140.624,36
	22-21	158.062,12	115.311,95	196.311,88	109.124,63	79.874,51	134.999,33
	20-19	154.124,41	112.499,64	191.249,16	104.625,01	76.499,50	129.374,31

2) La tabella dei prezzi di acquisto delle carni bovine di cui al punto 1) integra e modifica le precedenti deliberazioni del consiglio di amministrazione 4 e 26 aprile 1974, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità previste nelle deliberazioni stesse.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(6719)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 991 mod. cambio ric. 5 %. — Data: 19 ottobre 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Cauletti Carla, nata a Roma il 25 dicembre 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 luglio 1974.

(6138)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 24 giugno 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Nuoro. — Intestazione: Tolu Antonio, nato a Fonni il 21 novembre 1902. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5. — Capitale: L. 140.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 luglio 1974

(6139)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale n. 7 del 31 luglio 1974, parte III, del Consiglio nazionale delle ricerche, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

Bando 201.10.23

Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(6731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si è resa vacante la segreteria generale della provincia di Lucca della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina del segretario generale titolare;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale della provincia di Lucca della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi al suddetto concorso, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 30 settembre 1974 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 3 agosto 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(6694)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame speciale, a centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

Nei Bollettini ufficiali delle estrazioni del lotto, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1973, n. 1B/350133, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1974, registro n. 31 Finanze, foglio n. 340, relativo all'approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esame speciale, a centosessantasette posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1972.

(6785)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 dicembre 1972 e 2 aprile 1973 che predispongono l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1973 e del 9 giugno 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Bertolino Maria, Faggioli Claudio, Gabrielli Mauro, Giani Francesco e Lauricella Calogero che chiedono l'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente;

Considerato che occorre procedere all'integrazione dell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati all'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 12 dicembre 1972 e 2 aprile 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
814. Bertolino Maria	Palermo - 18 febbraio 1938							si
815. Faggioli Claudio	Roma - 8 febbraio 1932							si
816. Gabrielli Mauro	Sestino - 28 dicembre 1934				si			
817. Giani Francesco	Figline Valdarno - 15 febbraio 1933							si
818. Lauricella Calogero .	S. Cataldo 4 gennaio 1932							si

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione banditi da enti ospedalieri di categoria pari a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6636)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di medicina nucleare idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1972 concernente l'elenco degli aiuti di medicina nucleare idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1972;

Viste le documentate istanze dei dottori Bagliani Giuseppe, Pigorini Francesco e Semprebene Luciano che hanno conseguito l'idoneità nella qualifica e disciplina sopra citata in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento del citato elenco;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati all'elenco degli aiuti di medicina nucleare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 13 novembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
27. Bagliani Giuseppe	Milano - 31 gennaio 1937						si	
28. Pigorini Francesco . . .	Milano - 8 agosto 1933					si		
29. Semprebene Luciano . .	Roma - 10 aprile 1930					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina nucleare presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6258)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414 sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 55, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di due tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Considerato che il magg. gen. chim. farm. in servizio permanente effettivo Maggiorelli prof. Enzo, presidente della commissione di cui sopra, verrà collocato in posizione ausiliaria il 29 marzo 1974 e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in detto incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il magg. gen. chim. farm. in servizio permanente effettivo Maggiorelli prof. Enzo e sostituito a decorrere dal 28 marzo 1974 dal magg. gen. chim. farm. in servizio permanente effettivo Ruggieri prof. Ruggero nell'incarico di presidente della commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 155

(6553)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in scienze biologiche

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 6 luglio 1974, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Tale borsa, il cui importo è di L. 2.000.000 annue lorde, è riservata a laureati in scienze biologiche e dovrà essere fruita presso l'Istituto nazionale della nutrizione, laboratorio di biochimica della nutrizione, Roma.

Le domande di ammissione e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che abbiano interesse alla borsa suddetta, possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso la direzione dei servizi amministrativi del predetto Istituto, via Baglivi 6, o chiederne copia alla stessa.

Il presidente: LUPERTI

(6632)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Integrazione di bandi di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Salerno

I bandi di concorso di cui ai decreti 15 dicembre 1973, numero 20680 e 29 dicembre 1973, n. 21009, sono integrati con l'inclusione delle seguenti farmacie rurali: 1) Alfano; 2) Camerota - fraz. Licusati; 3) Castelnuovo di Conza; 4) Conca dei Marini; 5) Furore; 6) Laurino; 7) Laurito; 8) Monte S. Giacomo; 9) Olevano sul Tusciano - fraz. Salitto; 10) Roccapiemonte - fraz. Casali; 11) Sala Consilina - località Trinità; 12) Stio; 13) S. Valentino Torio - fraz. Casatori; 14) Sarno - fraz. Lavorate; 15) Vietri sul Mare - frazione Dragonea - 4ª sede.

Il termine utile per la presentazione delle domande resta fissato alle ore 12 del 14 settembre 1974.

Salerno, addì 20 giugno 1974

Il medico provinciale: MOLES

(6554)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 442 dell'11 febbraio 1972 con il quale veniva indetto pubblico concorso al posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta;

Visto il decreto n. 3477 del 28 novembre 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice al concorso di cui trattasi;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/20/994 del 9 maggio 1974 con il quale il Ministero della sanità designa il dott. Antonio Polito, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, presidente della suddetta commissione in sostituzione del dott. Pietro Moro, direttore generale del Ministero della sanità ed il prof. Carlo Cavrini, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità, componente della commissione, in sostituzione del prof. Luigino Bellani, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Antonio Polito, direttore di divisione della carriera direttiva del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta al posto del dott. Pietro Moro ed il prof. Carlo Cavrini, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità, componente della commissione stessa al posto del prof. Luigino Bellani.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Caserta, addì 10 luglio 1974

Il veterinario provinciale: VACCARO

(6133)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742100)